

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti

“Nuove modalità e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente - gestione del Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente”

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 218, *“Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”*;

VISTO l'art. 71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, *“Recepimento di norme in materia di trasporto”*;

VISTO il D.A. n. 152/GAB del 14 ottobre 2004 dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti relativo a *“Modalità e requisiti per il rilascio per l'attività di noleggio di autobus con conducente ed istituzione del registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente”*;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

VISTO il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2003, n. 6, *“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12”*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che ha stabilito norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ed ha abrogato la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/11 del 25 novembre 2011 recante *“Disposizioni tecniche di prima applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1071/2009”*;

VISTE le disposizioni della Conferenza Unificata, contenute nel provvedimento n. 95 del 25 luglio 2012, avente per oggetto *“Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sui criteri e sulle modalità applicative del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone”*;

VISTI gli orientamenti emersi nell'ambito del Coordinamento interregionale tecnico, infrastrutture, mobilità e Governo del Territorio nella seduta dell'11 marzo 2015 in materia di parco veicoli da adibirsi alle attività di noleggio C.C. ;

TENUTO CONTO dell'esigenza di tutelare la libertà di iniziativa economica e la concorrenza nel mercato;

SENTITE le Associazioni Nazionali della categoria delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, invitate a partecipare ai lavori della seduta del 15 marzo 2016 ;

VISTA la nota n. 45906 del 4 ottobre 2016 inviata alle Associazioni degli Enti Locali *A.N.C.I. Sicilia* ed *U.R.P.S.*, al fine di consentire a queste ultime di sottoporre eventuali osservazioni e considerato che alla stessa non è stato dato alcun riscontro;

VISTO il parere della Giunta Regionale reso nella seduta del 17 settembre 2018, con deliberazione n.339;

CONSIDERATO che, alla luce delle intervenute norme e disposizioni in materia di autotrasporto, si ritiene necessario un riassetto in materia di noleggio autobus con conducente:

DECRETA

Art.1

(Finalità)

Il presente decreto, in applicazione dell'art. 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218, stabilisce:

- a) le modalità ed i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di noleggio autobus con conducente, quale titolo per l'accesso al mercato;
- b) la gestione del Registro Regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, definito "Registro", già istituito ai sensi dell'art. 5 del D. A. n. 152/GAB del 14 ottobre 2004 ;
- c) le modalità e le procedure per l'accertamento periodico dei requisiti;
- d) l'importo da corrispondere alla Regione siciliana, per l'iscrizione al Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, nonché il contributo annuale per il mantenimento della stessa iscrizione;
- e) gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 2

(Competenze del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede a:

- a) autorizzare le imprese, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto, a svolgere l'attività di noleggio autobus con conducente;
- b) rilasciare il nulla osta alla immatricolazione degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente nel numero massimo previsto dai requisiti di cui al presente decreto;
- c) iscrivere nel Registro le imprese autorizzate ed i relativi autobus immatricolati;
- d) inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese autorizzate, con la specifica del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
- e) accertare, con cadenza annuale, la permanenza dei requisiti in capo alle imprese autorizzate all'attività di noleggio autobus con conducente.

Art. 3

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:

- a) al possesso di Autorizzazione all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 1071/2009, in uno degli "stati di autorizzazione" previsti dalla circolare del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protocollo n. 9755 del 10 aprile 2013, che consentono l'acquisizione di un titolo legale per l'accesso al mercato;
- b) all'ubicazione della sede legale o della principale organizzazione aziendale presso un comune della Regione siciliana;
- c) al non essere iscritte presso altri Registri regionali delle imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- d) al non possesso di licenze di noleggio mediante autobus rilasciate dai Comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218.
- e) alla dotazione di un parco autobus con caratteristiche tecniche idonee per uso noleggio con conducente, appartenenti almeno alla terzultima classe ambientale europea rispetto a quella massima vigente al momento della presentazione dell'istanza. Tale dotazione può comprendere autobus in proprietà, in usufrutto, in locazione finanziaria (leasing) o in vendita con patto di riservato dominio, che non siano stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;
- f) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007;
- g) il possesso di certificazione ISO 9001 rilasciata da un ente certificatore accreditato presso l'organo di accreditamento nazionale riconosciuto ai sensi del regolamento CE n.765/2008, denominato "ACCREDIA", ovvero presso un equipollente organo di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del suddetto regolamento, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

L'autorizzazione per l'attività di noleggio autobus con conducente non può essere rilasciata:

- a) alle cooperative sociali di tipo A di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali." e alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e successive modificazioni;
- b) alle imprese che siano iscritte presso altri registri regionali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- c) alle imprese che siano in possesso di licenze di noleggio mediante autobus rilasciate da Comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 4

(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

L'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente presenta al Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui territorio l'impresa richiedente ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale;
- b) dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la disponibilità degli autobus da immatricolare come risulta definita dall'art. 2, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 218, e che gli stessi non sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;
- c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sull'elenco degli autobus da immatricolare (o reimmatricolare) ad uso noleggio con conducente indicando, per ogni autobus, il numero di telaio e di targa (ove esistente), la fabbrica ed il tipo, la classe europea di appartenenza dal punto di vista ambientale, corredata della documentazione tecnica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni applicative emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La suddetta documentazione può essere a seconda dei casi: il certificato di conformità, il certificato di approvazione, la scheda tecnica di omologazione o la carta di circolazione. Potranno essere immatricolati ad uso noleggio, dall'impresa richiedente l'autorizzazione, soltanto autobus appartenenti almeno alla terz'ultima classe ambientale europea rispetto a quella massima vigente al momento della presentazione dell'istanza.
Le imprese già autorizzate ed iscritte nel Registro potranno richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione degli autobus del proprio parco veicoli, con altri purchè abbiano requisiti ambientali di almeno una classe europea superiore rispetto a quella dell'autobus da sostituire, ad eccezione di quelli appartenenti rispettivamente alle classi ambientali Euro0 ed Euro1 che dovranno essere sostituiti con altri che abbiano requisiti ambientali almeno di classe europea Euro3.
Gli autobus appartenenti alla terzultima ed alla penultima classe ambientale europea rispetto a quella massima vigente, potranno essere sostituiti con autobus della stessa classe ambientale, purchè siano di minore anzianità rispetto all'autobus da sostituire. Nel caso di alienazione dal parco veicoli aziendale di un autobus, la sostituzione dello stesso dovrà avvenire entro e non oltre 48 (quarantotto) mesi dalla data di avvenuto deposito delle targhe e della carta di circolazione, ai sensi della circolare n. 46/94 del 12 aprile 1994 emanata dal Ministero dei Trasporti- Direzione Generale M.C.T.C.. In caso di mancata ottemperanza della suddetta disposizione, la sostituzione del veicolo potrà essere effettuato con un altro appartenente alla terzultima classe ambientale europea rispetto a quella massima vigente;
- d) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la esistenza della sede legale o della principale organizzazione aziendale della impresa nel territorio della Regione siciliana con l'indicazione degli esatti recapiti;
- e) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il non possesso di autorizzazioni o di altri titoli abilitanti all'esercizio di noleggio autobus con conducente, rilasciate da enti diversi dalla Regione Siciliana;
- f) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso da parte della impresa della certificazione di qualità ISO 9001, ovvero l'adozione di un piano per la qualità in attesa di ottenere la suddetta certificazione. In quest'ultimo caso l'impresa dovrà produrre la suddetta certificazione entro e non oltre due anni dalla data di iscrizione nel Registro, pena la revoca dell'autorizzazione.

La certificazione ISO 9001 dovrà essere rilasciata da un ente certificatore accreditato presso l'organo di accreditamento nazionale riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 765/2008, denominato "ACCREDIA", ovvero presso un equipollente organo di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del suddetto regolamento, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Art. 5

(Rilascio dell'autorizzazione)

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente nonché i nulla osta per l'immatricolazione degli autobus che risultano nella disponibilità della stessa impresa, entro i termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e dal Decreto Presidenziale 3 febbraio 2012, n. 15 e s.m.i.,

L'impresa è autorizzata all'esercizio del noleggio autobus con conducente per il numero di autobus richiesti al momento dell'istanza. L'ampliamento del parco autobus adibiti all'esercizio del noleggio con conducente può effettuarsi previa richiesta e verifica dei requisiti necessari ai sensi del presente decreto e del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Gli autobus da adibire all'esercizio del noleggio con conducente dovranno essere muniti di fregi aziendali riportati sulle fiancate laterali.

Il rilascio dell'autorizzazione implica l'iscrizione dell'impresa al Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, pertanto si intenderà iscritta al Registro ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente.

L'autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale subordinato al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3.

Entro quindici giorni dalla immatricolazione di ciascun autobus ad uso noleggio, l'impresa deve produrre copia autentica della carta di circolazione al Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, il quale provvederà al rilascio del contrassegno in vetrofania contenente il logo della Regione Siciliana, la dicitura "*Noleggjo con Conducente*", il numero progressivo dell'autorizzazione e la targa dell'autobus, realizzato con le modalità e secondo lo schema e le dimensioni che saranno regolamentate con successiva circolare dirigenziale.

Il contrassegno è apposto sul vetro parabrezza, nella parte anteriore dell'autobus in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.

A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio autobus con conducente è conservata copia conforme dell'autorizzazione.

Art. 6

(Gestione del Registro. Importo dovuto per l'iscrizione e contributo annuale)

Il Registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente istituito con il D.A. n. 152/GAB del 14 ottobre 2004, è suddiviso in sezioni territoriali attualmente corrispondenti a quelli delle ex province regionali, suscettibili di eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti provvede:

α) all'iscrizione delle imprese autorizzate ai sensi del presente decreto e dei relativi

- autobus in dotazione destinati al servizio di noleggio con conducente;
- β) alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro, nonché alla definizione delle caratteristiche e delle procedure per l'implementazione del registro telematico.

Le variazioni ai dati contenuti nel Registro sono eseguite d'ufficio a seguito di comunicazioni dell'impresa interessata. L'impresa iscritta nel Registro comunica al Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, provvede alla cancellazione dell'impresa dalla sezione provinciale del registro:

- su richiesta dell'impresa;
- nel caso di cessazione dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
- nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 3;
- nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui all' articolo 10.

Fermo restando quanto disposto al successivo articolo 10, l'impresa cancellata dal registro può ottenere la re-iscrizione ed il rilascio di nuova autorizzazione purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

E' consentito, secondo le vigenti norme civilistiche, il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di cessione d'azienda o ramo d'azienda con conseguente possibilità di trasferimento del titolo dal cedente al cessionario, purché quest'ultimo dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, e nel caso non fosse già iscritto al Registro, può richiedere l'iscrizione ed essere autorizzato in virtù del titolo acquisito.

Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito, nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 Regolamento (CE) 1071/2009, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno. Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o sulla trasformazione della comunione ereditaria dell'azienda in società, l'autorizzazione è revocata.

L'impresa, risultante da una trasformazione, prevista dagli artt. 2498 e ss. del Codice Civile, di società già iscritta nel Registro può subentrare nella titolarità dell'autorizzazione e mantenere lo stesso numero di iscrizione, purché dimostri di possedere i requisiti di cui all'articolo 3.

L'impresa risultante dalla fusione o dalla scissione, di società già iscritte al Registro, può chiedere l'iscrizione dimostrando di possedere i requisiti di cui all'articolo 3.

Per la iscrizione al Registro e per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti alla Regione Siciliana – Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti:

- a) un importo fisso di €1.500,00 (Euro millecinquecento) per impresa;
- b) un importo per ogni autobus da iscrivere, da calcolare a scaglioni, secondo la seguente tabella:

Autobus da iscrivere	Importo in euro per autobus
da 1 a 5	250,00
da 6 a 10	220,00
da 11 a 20	200,00
oltre 20	190,00

Per il mantenimento dell'iscrizione al Registro è dovuto alla Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - un contributo annuale di €500 (EURO cinquecento) da corrispondere da ciascuna impresa iscritta, all'atto della presentazione di apposita istanza, nella quale è inclusa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il mantenimento di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Tutti gli importi di cui al presente articolo dovranno essere versati nel *capitolo 1995, capo 18*, del Bilancio della Regione siciliana.

Art. 7

(Accertamento periodico della permanenza dei requisiti, rinnovo annuale)

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, entro 30 giorni dall'evento, ogni variazione relativa ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente elencati al precedente art. 3, ed ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione.

Le stesse imprese hanno comunque, l'obbligo di inviare al Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, apposita istanza per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà inerente al mantenimento di tutti i requisiti di cui all'articolo 3.

Nel caso in cui un'impresa non ottemperi a quanto previsto per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti può assegnare un termine non superiore ad un mese per la regolarizzazione, in caso di ulteriore inadempienza procede alla revoca dell'autorizzazione entro trenta giorni.

E' fatta salva la facoltà del Dipartimento di richiedere ogni integrazione e documentazione consentita dalla legge al fine della verifica della permanenza dei suddetti requisiti.

Se a seguito di opportune verifiche, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti constata che uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti, può assegnare all'impresa un termine non superiore a 3 (tre) mesi per la reintegrazione.

Nel caso in cui i requisiti non siano stati tutti reintegrati entro i termini stabiliti, il Dipartimento procede alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente cancellazione dell'impresa dal Registro.

L'impresa che non disponga più di autobus adibiti per il servizio di noleggio con conducente, può richiedere la sospensione temporanea dell'autorizzazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi a partire dalla data di alienazione dell'ultimo autobus disponibile. Nel caso in cui l'impresa non provveda entro il suddetto termine, a dotarsi di almeno un autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, il Dipartimento procede alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente cancellazione dell'impresa dal Registro.

L'impresa che richiede la sospensione temporanea deve corrispondere alla Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti un contributo per il mantenimento dell'iscrizione al Registro €200,00 (euro duecento) sul *capitolo 1995, capo 18*, del Bilancio della Regione siciliana.

Art. 8

(Divieti e Prescrizioni)

Alle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 5 è fatto divieto di:

- a) essere iscritte presso altri Registri regionali delle imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi legge 11 agosto 2003, n. 218.

- b) possedere licenze di noleggio mediante autobus rilasciate dai Comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218.
- c) effettuare servizi di noleggio con conducente con autobus diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione e pertanto inseriti nel Registro.
- d) dare in uso a terzi un autobus facente parte del parco veicolare per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Art. 9

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992, e successive modifiche, e dalla legge n. 218/2003, e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie, le seguenti ulteriori infrazioni:

- a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio.

Tali infrazioni si sostanziano con l'effettuazione, da parte di un'impresa in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Regione siciliana, di servizi di noleggio con conducente con autobus non idonei a tale uso oppure non idonei alla circolazione su strada o non dotati dei sistemi antincendio e di sicurezza.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di €3.000;

- b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata per l'attività di noleggio di autobus con conducente, che si concretizza con:

- b1) l'effettuazione di servizi di noleggio con conducente con autobus diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione e pertanto inseriti nel Registro ;

- b2) l'effettuazione di servizi di noleggio, senza che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti per il rinnovo annuale dell'autorizzazione;

- b3) l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8 lettera d).

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di €2.000;

- c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si concretizza nel non tenere a bordo dell'autobus in servizio di noleggio con conducente, la copia autentica dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 5 e/o nella mancata esposizione del contrassegno in vetrofania di cui all'art. 5, comma 4.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 200 ad un massimo di €1.500.

L'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie soggiace alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti è, per le sanzioni di cui al presente articolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori che hanno provveduto all'accertamento delle sopracitate sanzioni, nonché ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ai sensi

dell'art. 18 della medesima legge.

I proventi per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto, vanno versati sul capitolo 1996, capo 18, del Bilancio della Regione siciliana “Sanzioni amministrative irrogate alle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, ai sensi del comma 2, lettera d) dell'articolo 71 L.R. 3 dicembre 2003 n. 20”.

Art. 10

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

Nel rispetto dei parametri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Decreto dell'11 marzo 2004, sono stabiliti i seguenti casi in cui la Regione Siciliana procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente.

La Regione Siciliana procede alla sospensione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 9, lettere a) e b) del presente decreto e l'infrazione prevista dall'articolo 6 della legge 11 agosto 2003, n. 218, in base ai seguenti parametri:

- a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le aziende che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che determina la sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa l'autorizzazione è sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni.
- b) la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

La Regione siciliana procede inoltre alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art.9, lettera c) del presente decreto, in base ai seguenti parametri:

- a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le aziende che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che determina la sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa l'autorizzazione è sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni.
- b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

E' da intendersi come *infrazione grave* quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

Nel caso di sospensione dell'autorizzazione, il dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti comunica all'ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, il provvedimento emesso per il consequenziale adempimento relativo alla sospensione delle carte di circolazione di tutti gli autobus a cui l'autorizzazione fa riferimento.

Il periodo di sospensione dell'autorizzazione, in cui l'impresa non può effettuare alcun servizio, decorre dal quinto giorno successivo alla data di notifica del provvedimento stesso.

La Regione Siciliana procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente:

- a) in caso di revoca dell'Autorizzazione all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 1071/2009, e cancellazione dal registro Elettronico nazionale (R.E.N.);
- b) nei casi previsti dagli articoli 4, 6 e 7;
- c) nei casi di inosservanza anche di uno dei divieti previsti dall'articolo 8, lettera a) e lettera b);
- d) quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

L'impresa che è incorsa nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione e cancellazione dal Registro, può richiederne una nuova al trascorrere di un anno dall'intervenuto provvedimento di revoca.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Sono fatte salve le iscrizioni al Registro Regionale e le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.A. n. 152/GAB del 14 ottobre 2004 dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti.

I rinnovi delle autorizzazioni e le modifiche di esercizio sono disciplinati dal presente provvedimento.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto sul sito "on line", lo stesso sarà trasmesso al Responsabile del procedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, lì 26.09.2018

L'Assessore

f.to ***On.le*** **Avv. Marco FALCONE**